



ISTITUTO
COMPRENSIVO
ASSISI 3

via Croce 38 | 06081 Petrinano di Assisi (PG) | Cod. Mecc.: PGIC833006 | 0758038063

COESIONE
ITALIA 21-27
SCUOLA E
COMPETENZE



Cofinanziato
dall'Unione europea
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

istitutocomprensivoassisi3.edu.it



pgic833006@istruzione.it

icassisi3

"Contratto integrativo definitivo di istituto – Criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e verbale di confronto sui criteri generali delle modalità attuative"

Il giorno venerdì 28 agosto 2026 a seguito dell'incontro di contrattazione tra il Dirigente scolastico pro tempore, Sandra Spigarelli per la parte pubblica e la RSU dell'IC Assisi 3, in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c11), e comma 9, lett. b5), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e nel rispetto della disciplina del Titolo III, artt. 10-16, del CCNL 2019-2021 e dell'ipotesi siglata in data 13 agosto 2026

VIENE STIPULATO

il seguente accordo

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.sa Sandra Spigarelli

PARTE SINDACALE

RSU

Romina Zara

Susta Paola

Severini Matteo

SINDACATI SCUOLA

non rappresentati

SINDACATI TERRITORIALI

CISL-FSUR (Assente)
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA (Assente)
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS (Assente)
SNALS- CONFSAL (Assente)
ANIEF (Assente)

Per la parte pubblica,

il Dirigente Scolastico Dott.sa Sandra Spigarelli

la RSU d'istituto

la parte sindacale OOSS firmatarie CCNL 22-24



PGIC833006 - A7E6C57 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 28/08/2026 - II.10 - I

PREMESSA

il presente accordo concerne la "**definizione dei criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto**" in attuazione della sequenza contrattuale d'istituto di cui all'art. 11 comma 4 lettera c11) ed i "**criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro remoto**" oggetto di confronto ai sensi dell'art.11 comma 9 lettera b5).

TITOLO I LAVORO AGILE

Articolo 1 - Obiettivi

1. Il lavoro agile, come definito e disciplinato nell'articolo 11 del richiamato CCNL 2019-2021, è una possibile modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, ove sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici, finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile. Tale modalità concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) miglioramento delle capacità di utilizzo di strumenti lavorativi e delle tecnologie digitali per la prestazione a distanza;
- c) riduzione delle assenze dal servizio;
- d) riprogettazione degli spazi di lavoro;
- e) diffusione di modalità lavorative orientate ad una maggiore autonomia e responsabilità e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- f) incremento del benessere organizzativo;
- g) inclusione lavorativa di persone in situazione di particolare necessità permanente o temporanea.

Articolo 2 - Destinatari

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutto il personale ATA amministrativo dell'istituzione scolastica, comprensivo del DSGA, di cui all'art. 10 del CCNL 19-21 con contratto a tempo determinato o indeterminato, con prestazione a tempo pieno o parziale in servizio presso l'amministrazione.

Articolo 3 - Criteri generali delle modalità attuative

1. Si individuano i seguenti *criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile* e le attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile:

- a) attività che possono essere svolte senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- b) attività che possono essere svolte mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche al di fuori della sede di lavoro;
- c) attività che possono essere svolte in autonomia dal dipendente e che implicano il raggiungimento di risultati misurabili e valutabili, coerenti con gli obiettivi assegnati.

2. Nell'ambito dei criteri generali di cui al precedente comma, costituiscono attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile remotizzabile, parzialmente remotizzabile e non remotizzabili quelle individuate a seguire:

2.1 Direttore Generale dei servizi amministrativi (DSGA)

a. Attività integralmente remotizzabili

A titolo esemplificativo non esaustivo:

- predisposizione di atti;
- istruttoria amministrativa;
- elaborazione contabile;
- rendicontazione;
- analisi dati;
- programmazione;
- comunicazioni digitali;
- gestione documentale digitale;
- monitoraggio delle procedure;
- attività su piattaforme telematiche.

Per la parte pubblica,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli

la RSU d'istituto
la parte sindacale OOSS firmatarie CCNL 22-24



b. Attività remotizzabili solo parzialmente che possono essere svolte in parte da remoto e in parte in presenza.

A titolo esemplificativo non esaustivo:

- gestione del personale;
- coordinamento ATA;
- gestione acquisti;
- rapporti con fornitori;
- gestione progetti;
- collaborazione con il Dirigente;
- gestione inventariale;
- organizzazione dei servizi.

c. Attività non remotizzabili

A titolo esemplificativo non esaustivo:

- verifica fisica dei beni;
- ricezione materiale di forniture quando richiede la presenza del responsabile;
- ricognizione fisica dell'inventario;
- attività che richiedono accesso a documenti esclusivamente cartacei non digitalizzati;
- attività con presenza fisica obbligatoria di soggetti;
- attività connesse alla gestione materiale di emergenze;
- attività che richiedano l'utilizzo di strumenti non accessibili da remoto.

2.2 Assistente Amministrativo

a. Attività integralmente remotizzabili

Sono individuate come compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile le attività che, per caratteristiche oggettive, possono essere eseguite mediante strumenti informatici e telematici, senza necessità di presenza fisica presso la sede di servizio, fatta salva la necessità di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi.

b. Attività remotizzabili solo parzialmente

Sono individuate come parzialmente compatibili con il lavoro agile le attività che, pur potendo essere svolte *in parte* mediante strumenti informatici e telematici, richiedono per alcune fasi o per specifiche esigenze organizzative la presenza presso la sede di servizio.

c. Attività non remotizzabili

Sono considerate non compatibili con il lavoro agile le attività che, per loro natura, richiedono necessariamente la presenza fisica presso la sede di servizio, l'accesso a documentazione o beni materiali non disponibili a distanza, il rapporto diretto con l'utenza ovvero l'utilizzo di strumenti o attrezzature non remotizzabili.

3. Richiamato il comma 3 dell'art. 12 del CCNL 19-12 (accesso al lavoro agile) ove si specifica che l'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività avendo cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure, le parti concordano che le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile del Direttore dei servizi amministrativi, data la flessibilità che caratterizza il suo servizio ed al fine di coniugare esigenze di direzione, coordinamento e vigilanza in presenza del personale ATA con le attività ad alta concentrazione, programmazione e rendicontazione finanziaria, e di collaborazione funzionale con il Dirigente scolastico ed il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente accordo possano essere organizzate sia su base giornaliera che su base oraria con una quota giornaliera svolta in presenza ed una quota oraria svolta in modalità agile. Ove si operi su base oraria la programmazione oraria complessiva su base settimanale svolta in modalità agile non potrà superare il corrispondente numero di ore ricomprese all'interno delle giornate di lavoro agile programmabili settimanalmente.

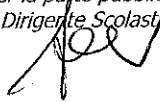
4. Il dirigente scolastico, nell'ambito delle attività e dei criteri individuati dalla normativa contrattuale e dal presente accordo, può individuare ulteriori attività compatibili con la modalità agile, nel rispetto delle esigenze organizzative e di servizio.

5. Non possono comunque essere resi con modalità agile i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili, ovvero che prevedono un contatto costante con l'utenza, salvo, per questi ultimi, per le giornate di lavoro nelle quali non è prevista l'apertura all'utenza.

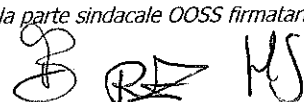
Articolo 4 - Criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile

1. Ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 2019-2021, l'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed avviene mediante l'accordo individuale di cui all'articolo 13 del medesimo CCNL, stipulato tra il dipendente e il dirigente della struttura, in questo contesto il Dirigente scolastico, ove il lavoratore presta servizio.

Per la parte pubblica,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli



la RSU d'istituto
la parte sindacale OOSS firmatarie CCNL 22-24



2. Il ricorso al lavoro agile è valutato dal Dirigente scolastico, tenendo conto degli obiettivi di buon andamento e di produttività, di quelli di cui all'art. 1 del presente accordo, e delle **seguenti condizioni**:

- a) deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile;
- b) la prestazione lavorativa deve essere resa da ciascun lavoratore prevalentemente in presenza;
- c) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile deve essere effettuato con gli strumenti tecnologici forniti dall'amministrazione, idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni;
- d) l'utilizzo di strumentazione personale è consentito, purché il lavoratore si impegni ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

3. Le parti concordano che l'accesso al lavoro agile avviene in base ai seguenti **criteri di priorità**:

- a) dipendenti con disabilità grave ex art. 4, comma 1, L. 104/1992;
- b) dipendenti con figli con disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, senza limite di età;
- c) dipendenti caregiver ai sensi dell'art. 1, comma 255, L. 205/2017.
- d) dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
- e) distanza tra il domicilio dichiarato e risultante dalla documentazione amministrativa e la sede di servizio superiore a 30 km, calcolata secondo il percorso stradale più breve risultante da strumenti di navigazione comunemente utilizzati.

I criteri sono elencati secondo un ordine di priorità decrescente.

4. Le parti concordano, verificato la sussistenza di un'effettiva compatibilità con le esigenze organizzative e con le attività effettivamente remotizzabili, che è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile in presenza dei seguenti casi:

1. dipendenti che si trovino in documentate e sopravvenute particolari condizioni di salute che rendano particolarmente gravoso il raggiungimento della sede di servizio;

2. dipendenti con figli fino a 6 anni di età;

3. dipendenti distanza tra il domicilio dichiarato e la sede di servizio superiore a 60 km, calcolata secondo il percorso stradale più breve risultante da strumenti di navigazione comunemente utilizzati.

L'estensione consente, per le fattispecie di cui al presente comma, l'incremento fino a un massimo di n. 4 giornate di prestazione lavorativa in modalità agile per ciascun mese, da programmare, di norma, in misura non superiore a una giornata per settimana, salvo motivate esigenze organizzative e personali concordate nell'accordo individuale."

Articolo 5 - Accordo individuale

1. La concreta esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata mediante accordo individuale scritto, nel rispetto della disciplina contrattuale nazionale, art. 13 CCNL 19-21 e della normativa vigente, artt. 19 e 21 legge n. 81/2017. L'accordo individuale contiene tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 13, comma 1, del CCNL 2019-2021.

2. La scuola adotta uno specifico regolamento organizzativo interno per la disciplina del lavoro agile del personale scolastico interno. Il regolamento ha natura attuativa e organizzativa e non può derogare né modificare le disposizioni del CCNL, del presente contratto integrativo e degli accordi individuali."

3. L'accesso al lavoro agile con la stipula dell'accordo individuale è autorizzato dal Dirigente scolastico, previa verifica della sussistenza dei requisiti, della compatibilità delle attività con la modalità agile e delle esigenze organizzative e di servizio, nel rispetto dei criteri di priorità definiti dal presente accordo.

Articolo 6 - Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione

1. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta nel rispetto dell'orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale stabilito dalla legge e dalla contrattazione e fatti salvi altresì i tempi di riposo ed intervallo previsti a tutela della salute del lavoratore.

Nelle giornate di lavoro agile si individuano:

- a) una fascia di contattabilità nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità similari. Tale fascia non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro del dipendente, secondo l'articolazione dell'orario di servizio.

Per la parte pubblica,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli

la RSU d'Istituto
la parte sindacale OOSS firmatarie CCNL 22-24



b) una fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, al cui rispetto il lavoratore è tenuto, e include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.

2. Ai fini della registrazione amministrativa della giornata di lavoro agile, l'amministrazione utilizza l'apposito giustificativo nel sistema di rilevazione delle presenze. Eventuali forme di rendicontazione delle attività svolte sono definite nell'accordo individuale, in coerenza con gli obiettivi e le attività assegnate e nel rispetto della disciplina sul potere di controllo.

3. Al di fuori della fascia di contattabilità di cui alla precedente lettera a), è garantito al dipendente il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.

4. Nella modalità di prestazione del lavoro agile, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1.

5. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

6. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio può anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il Dirigente scolastico, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

7. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio Dirigente Scolastico. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore deve completare la propria prestazione fino al termine dell'orario ordinario.

TITOLO II LAVORO DA REMOTO

Articolo 7 - Criteri generali e modalità di attivazione del lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto costituisce una distinta modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, disciplinata dall'art. 16 del CCNL 2019-2021, applicabile al personale destinatario del Titolo III del medesimo CCNL, ove compatibile con le attività svolte, con le esigenze e con l'organizzazione dell'istituzione scolastica.

Il lavoro da remoto è prestato con vincolo di tempo e nel rispetto degli obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso la modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, in un luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

2. Il lavoro da remoto può essere attivato per attività, previamente individuate dall'Amministrazione, per le quali sia richiesto un presidio costante del processo, a condizione che sussistano i requisiti tecnologici necessari a garantire la continua operatività e il costante accesso alle procedure di lavoro e ai sistemi informativi, nonché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

L'individuazione delle attività compatibili con il lavoro da remoto è effettuata tenendo conto della natura delle attività, delle esigenze organizzative e di servizio, della necessità di presidio costante del processo lavorativo e della disponibilità di adeguati strumenti tecnologici. Per il personale amministrativo possono essere individuate, a titolo esemplificativo, attività che richiedano la continuità operativa su procedure e sistemi informativi e che consentano il controllo dell'orario di lavoro mediante strumenti tecnologici.

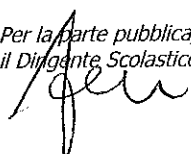
3. Il lavoro da remoto è attivato con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede di servizio. L'attivazione è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni organizzative, tecnologiche e funzionali previste dal presente articolo e dall'art. 16 del CCNL 2019-2021.

4. La concreta attivazione del lavoro da remoto è disciplinata mediante apposito accordo individuale, nel quale sono definiti, nel rispetto della disciplina nazionale e del presente accordo, il luogo di svolgimento della prestazione, l'articolazione dell'orario, le modalità di verifica della prestazione, le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici e ogni altro elemento previsto dalla disciplina contrattuale.

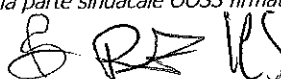
5. Ai fini dell'accesso al lavoro da remoto, si applicano, in quanto compatibili con la specifica disciplina dell'art. 6 del CCNL 2019-2021, i criteri di priorità definiti dall'art. 4 del presente accordo. La sussistenza di una condizione di priorità non determina di per sé il diritto all'attivazione del lavoro da remoto, che resta subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi, tecnologici e funzionali previsti dal presente articolo.

7. Nei casi individuati dall'art. 4 del presente accordo, il numero delle giornate di prestazione rese in modalità da remoto può essere esteso, esclusivamente qualora risultino sussistenti i presupposti di cui al presente articolo e all'art. 16 del CCNL 2019-2021, nonché le condizioni organizzative e di servizio dell'istituzione

Per la parte pubblica,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli



la RSU d'istituto
la parte sindacale OOSS firmatarie CCNL 22-24

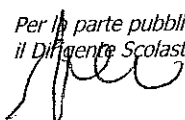



scolastica.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. "Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si applicano le disposizioni del CCNL vigente e della normativa in materia. Il presente accordo trova applicazione a partire dalla data di stipula definitiva.
2. Il Dirigente scolastico si riserva di sottoporre a verifica e monitoraggio la funzionalità del presente accordo in relazione agli obiettivi di "Contratto integrativo di istituto – criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e verbale di confronto sui criteri generali delle modalità attuative".

Per la parte pubblica,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli



la RSU d'istituto
la parte sindacale OOSS firmatarie CCNL 22-24

